

**COMUNE DI VERVIO**  
**Provincia di Sondrio**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N.3 del registro deliberazioni

**OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012.**

L'anno **duemiladodici** addì **tre** del mese di **maggio** alle ore **20.30** nelle sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione **ordinaria** di **prima** convocazione.

Risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
1. SALIGARI GIUSEPPE	<b>X</b>	
2. CASPANI GIACOMO	<b>X</b>	
3. QUADRIO ENZO	<b>X</b>	
4. QUADRIO BRUNO NATALE	<b>X</b>	
5. DE PAOLI MAURIZIO	<b>X</b>	
6. VISINI ALESSANDRO	<b>X</b>	
7. BESSEGHINI SIMONA	<b>X</b>	
8. BORONA FRANCO	<b>X</b>	
9. CASPANI LUCIANO	<b>X</b>	
10. DELLA BOSCA ROBERTO	<b>X</b>	
11. QUADRIO IVAN	<b>X</b>	
12. RICETTI MARIO	<b>X</b>	
13. DE FILIPPI ENRICO	<b>X</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	

Assiste il segretario comunale Dott.ssa Paola Picco.

Il Sig. Saligari Giuseppe, nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'art. 8 del Decreto Legislativo 14.03.2011 n. 23 " Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale " con cui è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU).

**Rilevato** che il D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge n. 214 in data 22.12.2011, ha disposto all'art. 13, comma 1, l'anticipazione in via sperimentale dell' IMU a decorrere dal 01.01.2012 con l'applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale, fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14.03.2011 n. 23 in quanto compatibili e alle disposizioni contenute nel medesimo art. 13;

**Dato atto** che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 504;

**Considerato** che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locali, oltre all'I.C.I.;

**Evidenziato** che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 504/1992 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso invio;

**Visto il** D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 ed in particolare l'art. 52, nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

**Rilevato** come occorre pertanto determinarsi sulle aliquote dell'imposta di cui trattasi, a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio oltre che da ultimo la Legge 26.04.2012 n. 44;

**Considerato** che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa " *quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente* ", comprese le pertinenze della stessa, intese, " *esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo* " ;

**Atteso che**, per effetto del suindicato D.L. n. 201 / 2011, come da ultimo modificato, all'art. 13, comma 6 :

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,2 punti percentuali ;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 13, comma 11, del D.L.n. 201/2011:

- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base;



- la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;
- le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

**Che** il fondo sperimentale di riequilibrio, attualmente assegnato al Comune, verrà ridotto od incrementato in misura corrispondente al maggior o minore gettito ad aliquota di base attribuito ai Comuni in relazione alle disposizioni del D.L. n. 201 / 2011 istitutivo dell'IMU;

**Che** con deliberazione di G.C. n. 11 in data 15/03/2012 è stato nominato il funzionario responsabile dell'IMU;

**Che** con deliberazione di G.C. n. 12 in data 15/03/2012 sono state proposte le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) nell'attuale misura di base stabilita dallo Stato e come riassunte nella tabella a seguire :

<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>
<b>Abitazione principale e relative pertinenze</b>	<b>0,40 per cento</b>
<b>Detrazione abitazione principale</b>	€ 200,00 , maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00
<b>Altri fabbricati</b>	<b>0,76 per cento</b>
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>0,76 per cento</b>
<b>Fabbricati rurali strumentali</b>	<b>0,20 per cento</b>

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. ;

**Sentito** il Sindaco che spiega che la scelta di adottare le aliquote base è stata assunta ritenendo così di poter assicurare debita coerenza tra la programmazione strategico amministrativo dell'Ente e la sostenibilità finanziaria dell'Ente stesso.

**Evidenziato** infine che lo Stato si riserva la possibilità di modificare la misura delle aliquote base, delle relative variazioni e delle detrazioni relativamente agli immobili oggetto d'imposta, sulla base di appositi decreti da emanare entro il 10 dicembre 2012, per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012, per cui le aliquote qui deliberate potrebbero essere soggette a variazioni.

**Acquisito** il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 di regolarità tecnico contabile da parte del Segretario Comunale.



Con voti 13 favorevoli, espressi nei modi di legge dai n. 13 consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

- 1) **di stabilire** per l'anno 2012, per quanto in premessa specificato, le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria ( IMU ), come segue :

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
<b>Abitazione principale e relative pertinenze</b>	<b>0,40 per cento</b>
<b>Detrazione abitazione principale</b>	€ 200,00, maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00
<b>Altri fabbricati</b>	<b>0,76 per cento</b>
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>0,76 per cento</b>
<b>Fabbricati rurali strumentali</b>	<b>0,20 per cento</b>

- 2) **di dare atto** che le aliquote base previste per i fabbricati diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze potranno essere variate dallo Stato sulla base di apposito Dpcm da emanarsi entro il 10 dicembre 2012 per cui la determinazione definitiva delle aliquote potrà essere oggetto di eventuale revisione.
- 3) **di provvedere** ad inviare, nelle forme di legge, copia del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le disposizioni previste dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 / 2011 e s.m.i
- 4) **di demandare** al Responsabile dell'IMU ogni adozione di eventuali provvedimenti in merito;

## INDI

con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

---



**COMUNE DI VERVIO**  
(Provincia di Sondrio)  
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**Pareri ed attestazioni ex art.49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267**

**OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU)  
per l'anno 2012.**

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnico-contabile, parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Paola Picco

---



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Saligari Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Picco dott.ssa Paola

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la suesata deliberazione viene oggi pubblicata all'albo pretorio on -line per quindici giorni consecutivi.

Vervio, 9 MAG. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. 267/2000).
- Diverrà esecutiva decorsi 10 giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000

Vervio, 9 MAG. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Vervio, 9 MAG. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

1998

1

1999

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32